

SEZIONE 2 RIDUZIONE DEL COSTO D'ISCRIZIONE

STUDENTE CON REDDITO IN ITALIA

Dall'anno accademico 2019/2020 è obbligatorio fornire all'Ateneo il consenso al trattamento dei propri dati personali (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati G.D.P.R. Regolamento UE 2016/679) ed è facoltativo autorizzare l'Ateneo al recupero dell'ISEE dalla banca dati INPS. L'autorizzazione è valida per l'intera durata del percorso universitario, a meno che non si decida di revocarla.

Lo studente inserisce il consenso o lo revoca nella propria area personale, durante l'immatricolazione o durante la propria carriera universitaria, accedendo alla sezione "consensi privacy".

L'utilizzo del modello ISEE è facoltativo.

Per ridurre il costo d'iscrizione si deve, entro e non oltre il **31 ottobre 2024**:

1. richiedere la certificazione ISEE a INPS o presso un CAF
2. dare il consenso al recupero dell'ISEE dal database INPS

In questo modo il contributo da pagare viene ricalcolato automaticamente.

Quando l'ISEE viene recuperato, lo studente riceve una notifica nella propria area personale, via e-mail e sul proprio smartphone con l'app IO (se installata e attivata).

Avere l'ISEE prima di versare la seconda rata di iscrizione permette di pagare l'esatto importo dovuto, senza attendere un rimborso o un conguaglio sulle rate successive.

L'ISEE può essere utilizzato anche se non ancora iscritti per l'anno accademico 2024/2025.

Se il modello ISEE viene rilasciato dal 1 novembre al 16 dicembre 2024, deve essere pagato un contributo aggiuntivo di 100 euro.

Dopo il 16 dicembre 2024 non è possibile ridurre il costo d'iscrizione, indipendentemente da quando ci si immatricola/iscrive.

STUDENTE CON REDDITO ALL'ESTERO

Dall'anno accademico 2019/2020, è obbligatorio fornire all'Ateneo il consenso all'utilizzo dei propri dati personali (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati G.D.P.R. Regolamento UE 2016/679).

Lo studente inserisce il consenso nella propria area personale, durante l'immatricolazione o durante la propria carriera universitaria.

Per ridurre il costo d'iscrizione si deve, entro e non oltre il **31 ottobre 2024**:

1. accedere alla sezione "Dati economici" della propria area personale
2. Inserire i dati familiari, di reddito e di patrimonio presenti sulla documentazione di reddito estero (⇒ sezione 1, pag. 7)
3. Inviare al servizio SOS: <https://sos.unife.it> una copia di un proprio documento di identità valido e una copia della documentazione di reddito estero (⇒ sezione 1, pag. 7)

Se le tre operazioni vengono effettuate dal 1 novembre al 16 dicembre 2024, deve essere pagato un contributo aggiuntivo di 100 euro.

Dopo il 16 dicembre 2024 non è possibile ridurre il costo d'iscrizione, indipendentemente da quando ci si immatricola/iscrive.

La documentazione di reddito estero può essere utilizzata anche se non ancora iscritti per l'anno accademico 2024/2025.

Per segnalare problemi legati alla riduzione del costo d'iscrizione
→ Servizio SOS: <https://sos.unife.it>

NON PAGA IL CONTRIBUTO AGGIUNTIVO DI 100 EURO

- Chi è in fase di trasferimento da altro Ateneo
- Chi effettua un'abbreviazione di corso
- Chi si immatricola ad una laurea magistrale (+2)
- Chi si immatricola in seguito a ripescaggi o scorrimenti di graduatorie
- Chi non può regolarizzare l'iscrizione entro il 31 ottobre 2024 per cause esclusivamente amministrative, indipendenti dalla propria volontà

In tutti questi casi le operazioni previste per ridurre il costo d'iscrizione non possono essere effettuate dopo il 16 dicembre 2024, indipendentemente da quando ci si immatricola.

La stessa cosa vale per lo studente con reddito estero e per la propria documentazione di reddito estero (⇒ sezione 1, pag. 7).

ACCERTAMENTI SULLE CONDIZIONI ECONOMICHE E DI MERITO

L'Ateneo controlla se le dichiarazioni presentate sono veritiere, in base al D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, art. 10.

Chi presenta dichiarazioni false, proprie o dei propri familiari, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali, è soggetto ad una sanzione amministrativa che consiste nel pagamento di importo triplo rispetto a quello del beneficio ottenuto, o al valore dei servizi indebitamente fruiti, e perde il diritto a ottenere altre erogazioni per tutta la durata del corso degli studi, tranne nel caso delle sanzioni di cui al D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 38, comma 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato.

ATTESTAZIONI ISEE CON OMISSIONI E/O DIFFORMITÀ

In base al D.Lgs. 5 dicembre 2013, n. 159, art. 11, commi 5 e 6, l'Ateneo richiede idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione, in caso si utilizzi un'attestazione ISEE con omissioni e/o difformità.

L'interessato/a dovrà presentare la documentazione integrativa entro il termine perentorio di 30 giorni dall'invio della richiesta di chiarimenti e/o integrazioni, pena decadenza dal beneficio. La richiesta sarà inviata all'indirizzo e-mail di Ateneo dell'interessato/a.